

CO – GROUP - 002

CODICE DI CONDOTTA

Business Partners Gruppo Consulcesi

Data	Versione	Rivisto da	Destinatari
24/01/2024	1.0	Compliance, Legal Corporate, CEO Consulcesi Corporate SA, Procurement, Amministratori delle Società del Gruppo	Fornitori/Business Partners Gruppo Consulcesi

Sommario

PREMESSA.....	3
INTRODUZIONE AL CODICE DI CONDOTTA.....	4
1.1. MISSION	4
1.2. IL RAPPORTO TRA CODICE DI CONDOTTA E MODELLO 231	4
1.3. DESTINATARI	4
1.4. DIVULGAZIONE CODICE DI CONDOTTA	5
PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI BUSINESS PARTNER E CONFLITTI DI INTERESSE	5
LEGGI ANTI-CORRUZIONE, ANTIRICICLAGGIO, ANTITRUST	5
OMAGGI.....	6
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INFORMAZIONI RISERVATE.....	7
RISERVATEZZA DEI DATI.....	7
USO DEI DISPOSITIVI MOBILI, SUPPORTI ELETTRONICI, INTERNET ED E-MAIL	7
DIRITTI UMANI	8
DIVERSITA' ed INCLUSIONE.....	8
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	9
AUDIT.....	9
SEGNALAZIONI	10
PER CONCLUDERE	10

PREMESSA

Il Codice ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti i principi e le regole di condotta rilevanti, soprattutto ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 – decreto vincolante per le società attive in Italia.

La verifica sull'attuazione e sull'applicazione del Codice di Condotta è competenza cross su alcuni dipartimenti (Legal, Compliance, Procurement) ed Organi (gli Organismi di Vigilanza per le Società in Italia, ove previsti), che potranno farsi promotore di proposte di integrazione o di modifica dei contenuti del presente documento.

Allo scopo di garantire l'effettività delle proprie attribuzioni, nel rispetto della privacy e dei diritti individuali, vengono predisposti canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti possano riferire liberamente, anche in forma anonima, attraverso la Piattaforma di Whistleblowing, ove prevista.

Il Codice è stato approvato con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione di Consulcesi Corporate S.A. ed è stato adottato da tutte le Società del Gruppo Consulcesi. Il Gruppo Consulcesi vigilerà con attenzione sull'osservazione del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

INTRODUZIONE AL CODICE DI CONDOTTA

1.1. MISSION

I punti di forza del Gruppo Consulcesi sono costituiti dalla continua ricerca di innovazione e dall'impegno profuso nel mantenimento di elevati standard qualitativi. Nella mission del Gruppo, la tutela dei professionisti sanitari, il dialogo con le Istituzioni, formazione di qualità, comunicare valore tra il mondo medico – sanitario e quello del mondo farmaceutico, lo sviluppo di nuove tecnologie.

1.2. IL RAPPORTO TRA CODICE DI CONDOTTA E MODELLO 231

Il Codice di Condotta adottato da Consulcesi costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il "MOG 231") adottato dalle Società italiane in ottemperanza al D.Lgs. n. 231/2001 e contiene, come accennato, i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo e a cui debbono conformarsi tutti i destinatari.

Il principio di integrità che permea il Codice assume importanza fondamentale anche per garantire la stessa continuità d'azione delle Società in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/01.

Il combinato disposto di questi due strumenti di normazione interna consente alle Società del Gruppo Società di vedere tutelato il proprio prestigio e la propria credibilità, nonché la conformità del proprio operato ai principi di concorrenza leale, correttezza e buona fede.

1.3. DESTINATARI

I principi, le regole di condotta e di comportamento enunciati dal presente Codice sono vincolanti per i soggetti definiti qui di seguito, collettivamente, "Destinatari":

- Soggetti terzi/Business Partners che, a vario titolo, collaborano o agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di mandato o di altro rapporto contrattuale quali, ad esempio, consulenti esterni, fornitori, partner commerciali.

Consulcesi mira a intrattenere rapporti improntati alla correttezza e all'etica con i propri Business Partner, quali fornitori che, ai fini del presente documento, vengono collettivamente indicati come "Business Partner".

Tutti i Business Partner sono tenuti ad accettare e a rispettare il presente Codice (o eventuali disposizioni contenenti principi equivalenti).

L'accettazione e l'osservanza del presente Codice si intendono confermate dalla volontà manifestata dal Business Partner a intrattenere rapporti con Consulcesi (a meno che non siano stati forniti principi equivalenti).

1.4. DIVULGAZIONE CODICE DI CONDOTTA

Nei contratti con i Business Partners sono inserite clausole con le quali questi ultimi si impegnano a rispettare i principi espressi nel Codice e vengono disciplinate le sanzioni di natura contrattuale da applicare in caso di violazione del predetto impegno e, con riferimento a rapporti contrattuali già in essere, richiedere ai Soggetti Terzi di sottoscrivere le predette clausole che, quali modifiche ai contratti, andranno allegate a questi ultimi.

Se contrattualmente prevista, adottata la risoluzione contrattuale *ipso iure* laddove i Soggetti Terzi, nello svolgimento delle proprie attività, non si siano conformati alle norme etiche contenute nel presente documento.

PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI BUSINESS PARTNER E CONFLITTI DI INTERESSE

Nell'ambito della procedura di selezione, Consulcesi si riserva il diritto di effettuare verifiche di integrità sui propri Business Partner, i quali sono tenuti a dichiarare ogni potenziale conflitto di interesse nella fase di accreditamento. I Business Partners devono rivelare qualsiasi conflitto d'interessi effettivo o apparente.

Un conflitto d'interessi insorge quando gli interessi o le attività personali influenzano o sembrano influenzare la capacità di un dipendente di agire nel migliore interesse di Consulcesi. Alcune situazioni che possono causare un conflitto d'interessi:

- avere un significativo investimento o interesse finanziario in qualsiasi azienda che competa, intrattenga o cerchi di intrattenere rapporti commerciali con Consulcesi.
- Dipendenti, funzionari o direttori dei fornitori che hanno familiari o amici tra i dipendenti di Consulcesi o di un altro suo fornitore o di uno dei clienti o concorrenti di Consulcesi.

LEGGI ANTI-CORRUZIONE, ANTIRICICLAGGIO, ANTITRUST

I Business Partner sono tenuti al rispetto di tutte le leggi anticorruzione, antiriciclaggio e sulla concorrenza applicabili.

I Business Partner non devono rendersi responsabili di alcuna forma di corruzione al fine di ottenere un vantaggio illecito o sleale, sia esso effettivo o percepito come tale.

Ai Business Partner non è consentito prendere parte ad attività che potrebbero essere considerate di ostacolo alla concorrenza.

I Business Partner non devono fare affari con parti soggette a restrizioni e sono tenuti al rispetto di tutte le leggi in materia di International Trade Sanctions.

Consulcesi intrattiene rapporti commerciali solo con clienti, partner e società di buona reputazione le cui attività commerciali rispettino i requisiti di legge e le cui risorse finanziarie abbiano origini legittime.

In Consulcesi si ricorre ad un approccio basato sul rischio per verificare l'identità e il contesto economico dei fornitori e l'origine dei pagamenti al fine di assicurarci che provengano da fonti lecite. Le attività sospette sono internamente condivise ed analizzate dai dipartimenti preposti, ove necessario è messo in atto piano di rimedio ed incrementato il monitoraggio: Consulcesi denuncia le attività sospette alle autorità preposte all'applicazione delle leggi.

OMAGGI

Ai Business Partner è fatto divieto di offrire ai dipendenti di Consulcesi, ai clienti di Consulcesi o ad altre parti interessate (quali, ad esempio, funzionari pubblici) regali o ospitalità con l'intenzione di influire su una decisione commerciale (o poter essere percepiti come tali); l'ospitalità offerta deve essere collegata agli scopi aziendali, deve essere di valore adeguato e non deve essere messa a disposizione con l'intenzione di influire su una decisione commerciale (o poter essere percepita come tale).

I Business Partner non devono offrire:

- omaggi, attività di intrattenimento o trattamenti preferiti con l'intenzione di influenzare l'obiettività del processo decisionale dei nostri dipendenti o appaltatori;
- omaggi, attività di intrattenimento o trattamenti preferiti durante una procedura decisionale di acquisto o appalto o una negoziazione contrattuale;
- denaro o equivalente, tra cui i buoni acquisto prepagati;
- ai nostri dipendenti l'opportunità di acquistare prodotti, servizi o un interesse finanziario a condizioni non solitamente praticate agli altri clienti del fornitore.

Raramente, i dipendenti possono accettare omaggi, forme di intrattenimento o altre cortesie commerciali molto modeste, se abituali e intese come atto di apprezzamento o gratitudine. Tale eccezione non si applica tuttavia ai dipendenti o appaltatori coinvolti nell'approvvigionamento o responsabili del processo decisionale aziendale.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INFORMAZIONI RISERVATE

Non appena possibile nel corso del rapporto commerciale, tutti i fornitori devono dare corso a un Accordo di riservatezza e non divulgazione. I fornitori non devono divulgare la proprietà intellettuale di Consulcesi, le nostre informazioni riservate o qualsiasi altra nostra informazione acquisita (tra cui informazioni sviluppate per Consulcesi dai fornitori e informazioni relative ai nostri prodotti, clienti, prezzi, costi, know-how, strategie, processi e procedure). I fornitori non devono usare il nome o il logo di Consulcesi come riferimento sui loro siti web, sulle loro brochure, sulle loro presentazioni o sulle loro pubblicazioni senza la previa approvazione scritta di Consulcesi.

I fornitori devono segnalare tempestivamente l'uso non autorizzato, compresa qualsiasi violazione della sicurezza informatica, la divulgazione o la perdita delle nostre informazioni riservate, accidentale o no, scrivendo all'indirizzo compliance@consulcesi.com e in copia il Business Owner di riferimento.

RISERVATEZZA DEI DATI

I fornitori si devono attenere a tutte le leggi e le normative applicabili in materia di riservatezza e sicurezza dei dati e a qualsiasi condizione contrattuale collegata. I fornitori possono raccogliere le informazioni personali per nostro conto esclusivamente per finalità commerciali legittime e con la nostra espressa autorizzazione scritta. Le informazioni personali in possesso del fornitore possono essere usate esclusivamente per le finalità commerciali legittime per cui sono state raccolte, possono essere condivise solo con chi è autorizzato ad accedervi, devono essere protette in conformità dei protocolli di sicurezza adeguati e devono essere conservate esclusivamente per il tempo necessario.

USO DEI DISPOSITIVI MOBILI, SUPPORTI ELETTRONICI, INTERNET ED E-MAIL

Quando ha accesso al nostro ambiente elettronico (tra cui a mero titolo esemplificativo e-mail, segreteria telefonica, intranet, internet o software), il fornitore deve:

- usare questi strumenti esclusivamente per i nostri scopi commerciali; e
- usare questi strumenti in conformità delle nostre politiche in materia di sicurezza informatica.

I fornitori non si devono interfacciare con i nostri sistemi elettronici senza prima avere implementato misure di sicurezza informatica appropriate sui loro sistemi.

Consulcesi nel processo di qualifica dei fornitori analizza e verifica l'applicazione delle misure di sicurezza ed organizzative richieste dalle regolamentazioni in ambito Data Protection e rispetto a quanto disposto dal D.Lgs 231/01 in vista della mitigazione dei rischi reato in ambito informatico.

DIRITTI UMANI

I Business Partner sono tenuti a tutelare e a promuovere i diritti umani dei loro dipendenti. Sono tenuti ad essere datori di lavoro che adottano un comportamento improntato alla lealtà e a rispettare gli standard internazionali in materia di lavoro comprese le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e le leggi che vietano la schiavitù e il traffico di esseri umani.

Non è tollerata l'intimidazione, l'ostilità, le molestie, la prevaricazione o qualsiasi altro comportamento che possa interrompere l'attività o interferire con la capacità di lavorare.

I Business Partners devono avere un sistema di gestione chiaramente comunicato che fornisca ai lavoratori i mezzi per segnalare i reclami (in modo anonimo, nella misura consentita dalla legge locale) senza temere ritorsioni.

Non sono tollerate ritorsioni contro le persone che, in buona fede, esprimono preoccupazioni o segnalano violazioni, effettive o percepite, di leggi, normative, politiche aziendali o del nostro Codice di condotta del fornitore.

I fornitori devono rispettare tutte le leggi e le normative applicabili in materia di impiego, tra cui a mero titolo esemplificativo le leggi che vietano la discriminazione sul luogo di lavoro.

I fornitori devono attenersi a tutte le leggi e le normative applicabili in materia di salari e orari di lavoro e fornire i vantaggi legalmente previsti. Inoltre, i fornitori devono valutare regolarmente la congruità dei salari al soddisfacimento delle esigenze primarie dei dipendenti e delle relative famiglie. Se i salari non soddisfano le esigenze primarie, i fornitori devono adottare opportuni provvedimenti per cercare di arrivare al livello di retribuzione adeguato.

I fornitori devono rispettare la libera scelta dei dipendenti in materia di appartenenza alle relative organizzazioni, come i sindacati. Se le normative locali limitano le organizzazioni sindacali, i lavoratori possono liberamente formare loro comitati, soggetti alle leggi e alle normative applicabili.

I fornitori devono rispettare tutte le leggi, le regole, le normative, i codici, i trattati, le convenzioni e gli altri requisiti che vietano il lavoro forzato o vincolato, il trattamento inumano e qualsiasi forma di lavoro minorile o altro sfruttamento dei minori.

I fornitori devono proattivamente formare e controllare i loro dipendenti per evitare qualsiasi coinvolgimento in tali attività.

DIVERSITA' ed INCLUSIONE

Le decisioni sull'approvvigionamento, la gestione dei contratti e i rapporti con i fornitori di Consulcesi rispecchiano e promuovono l'impegno per una base di fornitori diversificati e inclusivi. I Business Partners devono applicare politiche che garantiscano l'assenza di discriminazioni verso dipendenti o terzi a causa di sesso, genere, razza, etnicità, disabilità, religione o orientamento sessuale.

I fornitori devono agire in modo da cercare di procurarsi merci e servizi da fornitori diversificati. I fornitori di Consulcesi devono proattivamente includere fornitori diversificati ed offrire pari opportunità per garantire una concorrenza leale e conforme.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

I Business Partners sono tenuti a:

- agire in modo da rispettare e tutelare l'ambiente e devono attenersi alle leggi e alle normative applicabili in materia di salute, sicurezza e ambiente;
- dimostrare e integrare i requisiti di sostenibilità nella loro catena di approvvigionamento, compresi i costi del ciclo di vita e i vantaggi ambientali;
- impegnarsi a monte e a valle nella loro catena di approvvigionamento con terzi che abbiano adeguate valutazioni di sostenibilità o siano disposti a partecipare a valutazioni e certificazioni ambientali;
- agire in modo da garantire la sicurezza dei loro dipendenti e appaltatori e degli altri, compresi i nostri dipendenti e appaltatori;
- attenersi ai requisiti applicabili di salute, sicurezza e ambiente imposti dalla legge e da Consulcesi;
- segnalarci tempestivamente qualsiasi incidente relativo all'ambiente, alla sicurezza e alla salute che ci riguardi o ci possa riguardare;

I fornitori non possono possedere, usare o vendere stupefacenti illegali nella proprietà di Consulcesi o svolgere il loro lavoro sotto l'influenza di alcolici o stupefacenti che compromettono la performance.

Occasionalmente, possiamo chiedere ai fornitori di svolgere o partecipare a audit su ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità al fine di dimostrare la conformità ai requisiti aziendali e legali locali.

AUDIT

Consulcesi si riserva il diritto di verificare l'osservanza da parte dei Business Partner dei principi presentati nel presente Codice di condotta mediante verifiche on-site o da remoto. Qualora siano necessarie delle verifiche on-site, il Business Partner ne sarà informato con congruo anticipo e tale verifica non interromperà senza motivo la sua attività.

SEGNALAZIONI

Qualora siano necessari chiarimenti in merito al presente Codice o alla sua applicazione, si prega di rivolgersi direttamente al proprio contatto presso Consulcesi. Qualora, per qualsiasi ragione, si preferisca sollevare un dubbio in modo anonimo è possibile effettuare una segnalazione utilizzando il canale predisposto dalle società italiane che dispongono di un MOG 231 al seguente [link](#).

A disposizione anche il canale di posta elettronica compliance@consulcesi.com e gli indirizzi di posta degli Organismi di Vigilanza per le Società che hanno un MOG 231.

Chiunque effettui una segnalazione in buona fede non deve essere vittima di atti di ritorsione. Tutti i casi segnalati saranno esaminati attentamente, adottando le misure del caso qualora vengano rilevate delle violazioni.

PER CONCLUDERE

Il presente Codice di Condotta è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Consulcesi Corporate SA..

Ogni aggiornamento, modifica o aggiunta al presente Codice di Condotta dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di Consulcesi Corporate SA.

Il presente Codice è divulgato sui siti delle Società del Gruppo ed ove possibile consegnato via e-mail ai fornitori.